



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE - VG

Il Tribunale in composizione monocratica

all'esito dell'udienza del 15/02/2023

nel procedimento per conferma delle misure protettive iscritto al n. r.g. **117/2023** promosso da:

RICORRENTE

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

letto il ricorso con cui S.p.a. ha chiesto la contestuale conferma delle misure protettive ritualmente richieste ai sensi dell'art. 18 CCI, tramite tempestivo ricorso depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione in R.I. (12.01.2023) della comunicazione di accettazione dell'Esperto e di applicazione delle misure protettive;

dato atto che il ricorso contiene la documentazione prescritta dall'art. 17 c. 3 CCI, come integrata dall'art. 25 c. 3 CCI, ovvero: 1) i bilanci degli ultimi tre esercizi, relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 relativi alla Capogruppo e (ove disponibili) alle controllate; 2) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31 ottobre 2022 della Capogruppo (doc. 13) e delle società del Gruppo (doc. 14); 3) l'elenco dei creditori delle società del Gruppo, con indicazione dei primi dieci per ammontare e dei relativi indirizzi di PEC, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella (doc. 15); 4) un Progetto di Piano di Risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, CCII contenente un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che il Gruppo intende adottare (doc. 16); 5) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; 6) l'accettazione dell'Esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8; nonché, ulteriormente, 7) la relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali (doc. 18); 8) l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile (doc. 19); 9) il bilancio consolidato di gruppo al 31.12.2021 (cfr. doc. 12)

rilevato che l'odierna domanda si innesta, dunque, nell'ambito della composizione negoziata di gruppo *medio tempore* avviatasi, ed è quindi proposta dalla ricorrente quale società (cd. *holding*) che, in base alla pubblicità prevista ex art. 2497 bis c.c., esercita attività di direzione e coordinamento sulle altre società ed enti costituenti il perimetro di gruppo (cfr. art. 25 c. 4 CCI),

Dato atto che, con decreto emesso in data 17.01.2023 veniva, dunque, fissata l'udienza del 15.02.2023 e, nelle more, si costituivano numerosi creditori (si tralascia l'indicazione nominativa e si rimanda al verbale d'udienza del 15.02.2023), alcuni dei quali (segnatamente: General Moda s.r.l.; [redacted]) si opponevano alla concessione della conferma richiesta;

All'udienza del 15.02.2023, verificate l'osservanza della prescrizioni impartite in punto di notificazione e la regolare costituzione del contraddittorio, venivano assegnati termini alla ricorrente e all'esperto per il deposito di brevi note d'udienza, deposito effettuato da ultimo in data 17.01.2023.

Si osserva quanto segue.

1.

Preliminarmente, occorre rilevare la correttezza formale del ricorso e l'insussistenza di cause di cessazione *ex lege* delle misure protettive ex art. 19 c. 6 CCI; può inoltre rilevarsi come la domanda di conferma sia posta nell'ottica di offrire protezione allo svolgimento delle trattative - della cui pendenza ha dato atto l'esperto nelle note scritte autorizzate - svolte in via unitaria e nelle prospettiva dell'accesso, ancora in via unitaria, ad uno dei possibili sbocchi elencati all'art. 23 CCI.

Sotto tale profilo, quindi, si evidenzia come il progetto di risanamento, esteso ovviamente all'intero passivo del perimetro di gruppo, intenda avvalersi delle leve finanziarie e delle sinergie dell'aggregazione societaria, destinando flussi finanziari generati dalla continuità aziendale (e, forse, pure di provenienza terza, data l'allegazione dell'interessamento di un possibile investitore) di un numero ristretto delle società del perimetro (segnatamente, [redacted]) a favore del complessivo indebitamento di gruppo e, quindi, anche a favore di creditori particolari di società controllate di cui è prevista la cessazione e la liquidazione. La traslazione finanziaria è prevista, dapprima, a favore della holding e, poi, nell'ambito di non meglio precisate procedure concorsuali, messa a disposizione (non è chiaro il veicolo giuridico, pur potendosi ragionevolmente escludere il finanziamento prededucibile infragruppo ex art. 25 c. 8 CCI, essendo escluso in ritorno *in bonis* delle società sovvenzionate) delle controllate cessate. Risulta espresso l'intendimento di addivenire all'omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, con il regime di vantaggio previsto ex art. 23 co. 2 lett. b) CCI, procedimento idoneo ad offrire l'adeguata cornice giuridica entro cui realizzare il descritto piano di risanamento trasversale.

Rispetto a tale nucleo meramente descrittivo del progetto del piano di risanamento, v'è da rilevare la circostanza di fatti sopravvenuti, in parte di tipo peggiorativo (di cui è fatta analitica menzione nelle note d'udienza autorizzate di parte ricorrente, ossia, soprattutto, l'esclusione dal perimetro della continuità di [redacted] s.r.l., originariamente ricompresa, e la risoluzione di uno dei contratti di affitto facenti capo a [redacted] che, per pacifica ammissione, hanno reso inattendibili, tanto le assunzioni relative alle prospettive finanziarie nell'arco piano, quanto gli esiti del *test* pratico condotto sulla piattaforma informatica. Viene, tuttavia, confermata, nelle intenzioni della *holding*, la volontà di addivenire ad una soddisfazione quanto meno parziale del complessivo indebitamento di gruppo, sia pur in un arco piano di 5 anni, compreso il corrente (2023-2027).

L'Esperto, dal canto suo, non ha mancato di rilevare alcune ulteriori criticità (alcune delle quali opportunamente emendate, quali quelle relative alla mancata esposizione del credito verso il presidente del CdA della *holding*), quali soprattutto l'impossibilità, evidenziata dall'organo di controllo, di esprimere una valutazione di completezza ed attendibilità sulla situazione contabile al 31.10.22 depositata dalla ricorrente.

Sotto il profilo della verifica della concreta possibilità di risanamento, l'Esperto ha, comunque espresso la propria positiva valutazione, sia pur rappresentando l'inidoneità del piano di risanamento a dare affidabile riscontro, tanto dei flussi finanziari effettivamente ricavabili dalla

continuità, quanto – e correlativamente – delle possibilità di percentuali di soddisfo dei creditori concorsuali, anche – può ritenersi – alla luce delle lacune tuttora esistenti circa ad es. il trattamento del passivo erariale.

2.

Venendo quindi alla domanda di conferma delle misure protettive, sul piano del *fumus*, inteso come la sussistenza di una condizione di crisi o pre-crisi a fronte della quale è ragionevolmente prospettabile una possibilità di risanamento, può ritenersi che esso sussista, sia pure con le precisazioni e limitazioni meglio illustrate dappresso.

2.1.

In primo luogo, deve ritenersi *prima facie* coerente con l'obiettivo di risanamento, proprio della composizione negoziata, la previsione di un ridimensionamento del perimetro di gruppo e, quindi, la liquidazione di una parte anche consistente delle società soggette alla attività di direzione e coordinamento della *holding* ricorrente.

Appare infatti necessario, concordemente alla *ratio* che ispira l'art. 25 CCI, doversi apprezzare l'aggregazione societaria, e così il suo risanamento, adottando una prospettiva di tipo sostanziale, che consenta, cioè, di identificare il gruppo quale complesso delle sinergie organizzative e gestionali, di tipo verticale ed orizzontale, che correlano fra loro le singole componenti. Di modo che possa ritenersi – d'accordo con la migliore dottrina – che la continuità di gruppo sussista ogniqualvolta tali sinergie risultino, all'esito del risanamento, sostanzialmente preservate, sia pur nel quadro di un ridimensionamento del perimetro di gruppo; ciò in ragione dell'assunto – implicitamente riconosciuto e fatto proprio dal Legislatore del Codice – che il valore della continuità di gruppo non corrisponda alla somma atomistica di quello delle sue componenti, potendo apprezzarsi indipendentemente dalla sorti di taluna di queste ultime, e dovendosi dunque tutelare quale bene in sé.

Poiché, allora, le prospettive di risanamento enunciate dalla ricorrente appaiono orientate, previa ristrutturazione e riduzione del perimetro, alla conservazione della articolazione amministrativa e gestionale facente capo alla *holding* e, così, delle economie generate dall'attività di direzione e coordinamento da quest'ultima rivolta ad un nucleo (più ristretto ma nondimeno significativo) di società controllate, può ritenersi – sia pur con i limiti del presente accertamento sommario – che la previsione della liquidazione di alcune società del perimetro non contraddica la sussistenza di una prospettiva ragionevole di risanamento del gruppo.

2.2.

Si ritiene, inoltre, non preclusivo all'accesso al mezzo della composizione (e, a cascata, all'odierno strumento protettivo) il fatto che, tanto la ricorrente, quanto l'Esperto correlino le possibilità di risanamento all'eventuale omologazione di un accordo ad efficacia estesa, che costituisce senz'altro uno sbocco normativamente previsto della composizione negoziata, sia pur per il caso – per così dire, subordinato – che le trattative non abbiano condotto ad una delle soluzioni ex art. 23 co. 1 CCI.

Sul punto, deve infatti banalmente rilevarsi, in primo luogo, l'impossibilità di predeterminare o prevedere gli esiti delle trattative, specialmente allo stato precoce nelle quali esse versano, onde l'astratta possibilità che si addivenga, nonostante i richiami espliciti del ricorrente e dell'Esperto, ad una delle soluzioni primariamente elencate dall'art. 23. In secondo luogo, deve rilevarsi come l'omologazione di un accordo ex art. 57 e ss. CCI sia normativamente configurata quale soluzione perfettamente praticabile in esito alla CNC, sia pur secondariamente rispetto alle opzioni favorite dal Legislatore, onde appare legittimo, per l'imprenditore che chiedi la nomina dell'esperto, assumere già in partenza l'obiettivo secondario dell'accordo, in quanto realisticamente ritenuto più *affordable*, e con l'ovvio limite dell'abuso.

Proprio a tal ultimo riguardo, in particolare, è indubbio come, rispetto all'odierna domanda di conferma, sussista una sovrapposibilità pressoché perfetta con il mezzo *ex art. 54 co. 3 CCI* (misure protettive nel caso di c.d. preaccordo - vd il "vecchio" art. 182 bis co. 6 l. fall.). Purtuttavia, si ritiene - anche in ragione di quanto immediatamente precisato dall'art. 54 c. 4 CCI - che l'imprenditore che intenda ottenere misure protettive abbia a disposizione, nel *carnet* processuale offerto dal Codice, e pur quando palesi l'intento di voler addivenire all'omologazione di un accordo di ristrutturazione, tanto la soluzione della CNC quanto quella del preaccordo, senza che l'opzione per l'una rispetto all'altra possa configurarsi in sé come abusiva.

Del resto, alle gravose formalità richieste per l'accesso alle misure protettive nel preaccordo, fa da *pendant*, in sede di composizione negoziata, oltre alla completa *disclosure* della condizione di crisi, la presenza dell'Esperto e, dunque, la sostanziale eterodirezione delle trattative, ciò che non consente di ritenere quest'ultima opzione "di comodo", elusiva degli oneri allegatori di cui all'art. 54 c. 3 CCI. Peraltro, le percentuali di favore previste per il caso di accordo ad efficacia estesa stipulato in esito alla CNC (cfr. art. 25 co. 2 lett. b) CCI) fondano il legittimo interesse processuale dell'imprenditore in crisi, atto a sostenere, tra le opzioni parimenti disponibili, la preferenza per la domanda di nomina dell'esperto rispetto a quella *ex art. 54 co. 3 CCI*.

2.3.

Quanto appena precisato, consente già di respingere le ragioni di opposizione formulate da [] dal momento che, pur ove si ritenesse il credito da questa vantato insuscettibile di essere negoziato nell'ambito delle trattative (al di fuori di una specifica disciplina legislativa sulla falsariga di quella prevista per il credito erariale), ciò non sarebbe comunque preclusivo alla omologazione di un accordo *ex art. 57 e ss. CCI*, evidentemente non impedita da un eventuale dissenso di uno o più creditori, sia pure fondato sulla giuridica impossibilità di concessioni transattive. La presunta non negoziabilità del credito concesso a [], dunque, non appare in sé preclusiva dell'accesso di tale società alla composizione negoziata; né, tantomeno, impeditiva dello specifico sbocco processuale preconizzato dalla ricorrente.

2.4.

Ciò chiarito, tornando al *fumus*, deve quindi concludersi per la sua sussistenza, ma limitatamente alle società del Gruppo per le quali è prevista la continuità.

Infatti, in disparte la considerazione che l'Esperto stesso ha offerto una valutazione prognostica favorevole solo per le società in continuità, deve rilevarsi che la suddetta prognosi è operata, per certi versi, "al buio", non essendovi il riscontro attendibile di alcuna delle assunzioni di piano adottate nel programma di risanamento, a causa dei fatti sopravvenuti prima accennati. Neppure è dato il riscontro di completezza e veridicità dei dati contabili al 30.10.2022, ciò che ulteriormente impedisce di formulare proiezioni attendibili sulla capacità finanziaria del gruppo, nella sua composizione ristretta, che si vorrebbe tale da offrire soddisfazione pure di posizioni creditorie di altre società esterne dal perimetro della continuità.

Tuttavia, nonostante la carenza di dati certi, è ragionevolmente ipotizzabile, per le società per le quali è prevista la prosecuzione dell'attività - sia pur in via presuntiva e con riserva di meglio approfondire tali aspetti in sede di eventuale proroga - che, una volta positivamente rinegoziati gli affitti commerciali e, dunque, confermata la materiale disponibilità delle strutture presso cui svolgere le gestioni alberghiere, potranno realizzarsi marginalità quanto meno idonee ad una ristrutturazione del debito ad esse pertinente. E, peraltro, sul piano empirico, potrà verificarsi la fondatezza di tale previsione già nel brevissimo periodo, dato che la profittevole gestione alberghiera delle strutture del gruppo sarà, per ragioni stagionali, prestissimo messa alla prova.

2.4.1.

Di contro, non è dato, nemmeno sul piano presuntivo e congetturale, apprezzare la *ratio* di misure protettive estese alle società del gruppo destinate già in partenza alla cessazione dell'attività e alla liquidazione.

Occorre precisare, sul punto, che astrattamente – pur sul presupposto dell'assoluta incompatibilità concettuale tra risanamento e cessazione dell'attività – valorizzando la logica unitaria della continuità di gruppo, potrebbe riconoscersi utilità ad uno *stay* protettivo esteso all'intero perimetro societario ove, ad esempio, volessero realizzarsi *surplus* di tipo economico strettamente dipendenti dalla gestione unitaria e coordinata della liquidazione di cespiti patrimoniali afferenti alle società del gruppo destinate alla liquidazione.

In tale ottica, la prospettiva di ragionevole risanamento del gruppo, per la sua parte destinata alla prosecuzione dell'impresa, potrebbe pure nutrirsi di un programma liquidatorio di tipo coordinato e amministrativamente accentrato, tale da massimizzare il risultato economico della liquidazione (es. consentendo un risparmio di costi), e tale, dunque, da fondare l'interesse ad un'estensione dell'efficacia protettiva delle misure al più ampio raggio possibile.

Però, di tale astratta possibilità e della volontà programmatica di favorire economie di scala connesse alla struttura organizzativa del gruppo non è dato alcun riscontro agli atti del ricorso (se si esclude un fugace riferimento al recupero e alla valorizzazione di finanziamenti infragruppo, che però sconterebbero la postergazione ex art. 2497 *quinquies* c.c. nel caso preannunciato di liquidazione) ove, piuttosto, si rimarca la volontà di scollegare definitivamente le sorti del gruppo *in bonis* da quelle delle sue fronde divenute ormai irrevocabilmente improduttive.

Dal canto suo, peraltro, il progetto di piano di risanamento – divenuto ormai privo di alcuna attendibilità – non specifica le ragioni economiche virtualmente sottese alla richiesta protezione dell'intero perimetro di gruppo, limitandosi a prefigurare (encomiabilmente, ma in via del tutto enunciativa), dapprima, l'assunzione, in senso ascendente, in capo alla *holding*, di parte dei proventi finanziari derivati dalla continuità (al netto di quanto occorrente al saldo delle posizioni debitorie relative alle società operative), e poi, la destinazione, in senso discendente, di tali fonti finanziarie a favore dei creditori delle società cessate.

A fronte della scarsa significanza di una tale prefigurazione, sul piano del sostrato economico necessario a ricollegarla utilmente ad un obiettivo di risanamento (ossia di ritorno *in bonis*) di gruppo, non resta che ribadire la constatazione dell'inconciliabilità tra risanamento e chiusura dell'attività, da cui il rigetto della conferma delle misure protettive limitatamente alle imprese societarie di cui è indicata l'imminente cessazione.

3.

Quanto al *periculum*, nella declinazione particolare che esso assume nella presente materia (ossia idoneità e proporzionalità delle misure a garantire o favorire le trattative e l'obiettivo di risanamento, con il limite dell'eccessivo sacrificio imposto ai creditori), esso certamente sussiste. Infatti, la protezione del perimetro di gruppo in continuità appare esiziale specialmente sotto il profilo delle possibili iniziative negoziali - oltre che ovviamente cautelari ed esecutive – da parte di alcuni creditori non solo strategici ma, potrebbe dirsi, “consustanziali” alla stessa attività caratteristica del gruppo (la gestione alberghiera), ossia i proprietari dei “muri” entro cui si essa si svolge, che assicurano il valore materiale e immateriale dell'azienda in continuità. E' ovvio, infatti, che le trattative in corso potranno avere *chances* di positiva (sia pur “secondaria”, come detto) evoluzione verso il risanamento o la ristrutturazione del debito, solo ove venga sterilizzato, per un tempo congruo, il rischio della perdita definitiva del luogo fisico, infungibile, di esercizio corrente delle gestioni aggregate: ove ciò accadesse, svanirebbe all'istante qualunque possibilità di risanamento.

Peraltro, sotto il profilo della proporzionalità della protezione rispetto al sacrificio imposto ai creditori, può agilmente rilevarsi come l'assenza di significative voci di attivo patrimoniale in capo alle entità del gruppo, correlata al fatto che, per l'appunto, queste non hanno attivo immobiliare (mentre l'attivo mobiliare, può assumersi, è destinato ad una forte svalutazione in caso di liquidazione), impone una misurazione del sacrificio proporzionata alle ridotte possibilità di un recupero coattivo del credito, specialmente chirografario. Di contro, la sterilizzazione dei poteri di iniziativa individuale connessi alla concessione delle protettive tipiche, per un tempo congruo ma

limitato, potrebbe favorevolmente (ed auspicabilmente) condurre, in tempi non apprezzabilmente eccedenti quelli di una esecuzione individuale, ad una maggiore soddisfazione dei creditori, pure chirografari. In particolare, con riguardo ai creditori- locatori – i quali legittimamente aspirano a liberarsi dell'inquilino moroso per ricollocare al più presto gli immobili sul mercato – può evidenziarsi come i tempi della risoluzione giudiziale e dell'esecuzione degli sfratti siano senz'altro tali da precludere la possibilità di una ricollocazione utile degli immobili, ossia tempestiva tanto rispetto alla stagione invernale corrente, quanto rispetto alla stagione estiva; onde, anche qui, una quantificazione del sacrificio commisurata alla perdita finanziaria generata dal disimpiego degli immobili nel periodo estivo, consente di apprezzare lo stesso sacrificio come ben bilanciato rispetto alle *chances* di una gestione in attivo, nel medesimo periodo, da parte dell'attuale affittuario in crisi reversibile.

Alla luce di quanto esposto, al fine di garantire alla ricorrente il tempo necessario per riarticolare il piano di risanamento, alla luce della complessità degli accertamenti e verifiche demandate all'Esperto, appare viepiù opportuno concedere il termine massimo di 120 gg.

4.

Le ulteriori ragioni di opposizione formulate da [redacted] appaiono meramente enunciative e generiche, ovvero, comunque, assorbite dalle superiori motivazioni.

5.

La novità e complessità delle questioni trattate impone la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

- **Conferma** le misure protettive di cui all'art. 18 c. 1, c. 4 e c. 5 CCI, limitatamente al perimetro di gruppo costituito dalle seguenti società: [redacted] confermandone altresì l'estensione *erga omnes*, esclusi i diritti di credito dei lavoratori;

- **Stabilisce** che le stesse abbiano durata di 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione in R.I. della relativa istanza (12.01.2023);

- **Non conferma** le misure protettive limitatamente alle società di seguito elencate: [redacted]

- Spese compensate.

Si comunichi alla parte ricorrente, all'Esperto, ai creditori costituiti.

Si comunichi, altresì, al Registro Imprese, entro il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

RAVENNA, 24/02/2023

Il Giudice
dott. Paolo Gilotta